CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO	
OPERATORE ECONOMICO, DELLA FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR	
DI DURATA 12 MESI CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI	
PER LA SEDE DI MODENA (LOTTO 1 - CIG 8390272F79) DELL'ISTITUTO	
NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	
TRA	
L'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche	
(in seguito "Ente"), con sede in Pisa, Piazza San Silvestro 12	
- 56127 Pisa, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006,	
rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dr.ssa	
Lucia Sorba, domiciliato per la carica presso la sede, munito	
degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del Direttore	
Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 98/2018,	
domicilio digitale PEC: protocollo.nano@pec.cnr.it	
E	
L'operatore economico SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI	
S.I.A.D. S.P.A. (in seguito "Contraente"), con sede legale in	
Via San Bernardino 92, 24126 Bergamo (BG), C.F./P.IVA	
00209070168, rappresentato ai fine del presente atto dal Sig.	
Francesco Mariuzzo, domiciliato per la carica presso la sede	
legale, nella sua qualità di Procuratore, , C.F.	
MRZFNC63E02F130W, domicilio digitale PEC: SIAD@PEC.IT	
PREMESSO CHE:	
1)Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. NANO-CNR	
0001813/2020 del 30/07/2020, l'Ente ha disposto di indire una	

gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016	
e s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura	
di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor	
prezzo.	
2)Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio	
Prot. NANO-CNR 0002111/2020 ha comunicato la proposta di	
aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo	
complessivo contrattuale di € 1.790,00 per singolo dewar da 100	
litri oltre IVA con una stima di consumi pari a litri 1.000/anno.	
3)Con provvedimento Prot. NANO-CNR 0002130/2020 l'Ente ha	
disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in	
favore del Contraente;	
4) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
fini della sottoscrizione del presente contratto;	
5)Con attestazione Prot. NANO-CNR 0002486/2020 il Responsabile	
Unico del Procedimento ha dichiarato l'intervenuta efficacia	
dell'aggiudicazione;	
6)Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte le	
obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui	
 all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva	
Protocollo n.° 88686 di € 716,00 (euro settecento sedici/00),	
mediante garanzia fideiussoria agli atti.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

ART.	1	_	PREMESSE	רוים	ALLEGATI
ALI.				עיי	ALLEGALL

 ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI	
1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché	
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte	
inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati,	
gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o	
 contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara	
prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di	
gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal	
Contraente.	
ART. 2 - OGGETTO	
1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e	
contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente	
delle seguenti attività:	
a)Fornitura di elio liquido in dewar da 100 litri	
2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità	
ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti	
e documenti di gara, nonché nell'Offerta del Contraente.	
ART. 3 - IMPORTO	
1)L'importo contrattuale a dewar da 100 litri è di € 1.790,00	
(euro mille settecento novanta/00) oltre I.V.A. ai sensi di	
legge. L'importo complessivo annuo presunto è quindi di ϵ	
17.900,00 (euro diciassettemila novecento/00) oltre ai sensi di	
legge.	
2)L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a	

carico del Contraente di cui al presente atto.	
3)L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la	
durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso	
diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di	
qualunque natura essi siano.	
ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	
 1)Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal	
 presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del	
Codice Civile, da:	
 • Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
• Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;	
 • Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;	
 • Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003	
 e s.m.i.;	
 Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del	
 Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.	
 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;	
 • Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge	
 190/2012.	
 ART. 5 - DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE	
 1)Il presente Contratto sarà efficace tra le Parti dalla data	
 di registrazione dello stesso nel sistema di protocollo	
 informatico dell'Ente. La registrazione determina, altresì,	
 l'avvio delle prestazioni oggetto del presente Contratto.	
2)Luogo di consegna: Istituto Nanoscienze - Sede secondaria di	

Modena - c/o Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e	
Matematiche "FIM" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio	
Emilia - Via Campi 213/A - 41125 Modena;	
3)Termini di consegna: l'elio liquido dovrà essere fornito a	
richiesta con le seguenti modalità:	
a) La sede di consegna dell'Ente trasmetterà a mezzo e-mail	
 l'ordine per ogni singola fornitura con un preavviso di 5	
(cinque) giorni naturali e consecutivi. Con l'ordine verranno	
fornite anche le seguenti informazioni: i) Data di consegna	
tassativa; ii) Numero di protocollo; iii) Codice CUP.	
b) Il Contraente è obbligato a confermare, entro 2 (due) giorni	
naturali e consecutivi l'avvenuta ricezione dell'ordine e la	
data di consegna, che dovrà avvenire di norma in un orario	
compreso tra le 09:00 e le 15:00. Nel caso in cui il Contraente	
non possa rispettare la fascia oraria di cui sopra dovrà prendere	
contatto con la sede di consegna per concordare il nuovo orario.	
c)Per ogni consegna il Contraente dovrà rilasciare alla sede di	
consegna dell'Ente apposito documento di trasporto.	
ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	
1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con	
l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle	
attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale	
espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e	
le specifiche concordate.	
 2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,	

le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del	
contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per	
il personale addetto all'installazione, senza diritto di	
rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal	
rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione	
contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs.	
n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	
lavoro e tutela ambientale.	
3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
di verifica di conformità.	
4)Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
garanzia offerto, a ripristinare il corretto funzionamento della	
fornitura entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione	
dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.	
5)Tracciabilità dei flussi finanziari	
5.1)Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010	
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire	
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,	
della legge 13 agosto 2010 n.136.	
5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione	
all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo	
della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della	
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria.	
ART. 7 - PENALI	
1)Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	
nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto	
si applica una penale di € 17,90 (euro diciassette/90)	
corrispondente all'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo	
annuo presunto, al netto dell'IVA.	
2) In tutti i casi in cui la verifica di conformità rilevi la	
presenza di elio liquido con specifiche inferiori a quelle	
indicate negli atti e nei documenti di gara, si applicherà una	
penale composta da una quota fissa pari all'1% (uno per mille)	
dell'importo complessivo annuo presunto e da una parte variabile	
determinata come al punto 7.1 dal numero di giorni di ritardo.	
3)L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza	
del 10% (dieci per cento) del importo contrattuale. Il	
Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle	

penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.	
 4)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in	
nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per	
 la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo	
 di applicazione delle penali.	
 5)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno	
contestati al Contraente per iscritto.	
6)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie	
deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	
accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata	
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si	
applicheranno le penali sopra indicate.	
7)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi	
dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In	
quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere	
reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.	
8) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il	
limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere	
il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.	
ART. 8 - SUBAPPALTO	
1)Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta,	
affiderà il trasporto dei prodotti forniti, a Vettori di propria	

fiducia con i quali vigono Accordi Quadro continuativi di	
cooperazione ex art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice,	
stipulati antecedentemente alla data di pubblicazione della	
gara. I relativi contratti sono depositati presso l'Ente prima	
o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.	
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
1)E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai	
sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla	
presente clausola comporta la risoluzione del contratto e	
l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il	
diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali	
maggiori danni patiti.	
ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI	
1) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del	
Codice in caso di novazione soggettiva, nonchè comma 13 del	
medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano	
applicazione le disposizioni in essi contenute.	
ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA'	
1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, per	
accertare la rispondenza della fornitura medesima alle	
specifiche indicate negli atti e nei documenti di gara.	
2)Qualora la verifica di conformità rilevi la presenza di elic	
liquido con specifiche inferiori a quelle indicate negli atti e	
nei documenti di gara, il Contraente dovrà provvedere alla	
immediata sostituzione della fornitura non conforme, ferma	

restando l'applicazione delle penali di cui al paragrafo § 7 del	
presente atto.	
3)La verifica di conformità si intende positivamente superata	
nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite	
in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini	
e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, con	
l'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
ART. 12 - RESPONSABILITA'	
1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi	
all'esecuzione del presente contratto. In particolare è	
responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o	
immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio	
personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte	
degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale	
dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni	
mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di	
cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.	
ART. 13 - RECESSO	
1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice,	
l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle	
seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di	
pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in	
applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 C.C.	
2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un	

p	preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e	
	consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla	
C	corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1	1)Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha	
d	diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite	
p	posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza	
b	oisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità	
G	Giudiziaria, nei seguenti casi:	
_	- Frode nella esecuzione del contratto;	
_	- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
_	- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
C	compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
-	- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
p	prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
а	assicurazioni obbligatorie del personale;	
_	- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
1	l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
C	contratto;	
2	2)In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
v	verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
C	corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
C	completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
С	caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
p	possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	

medesimo.	
3)Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	
l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento	
adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente	
medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo	
contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente	
procederà all'incameramento della cauzione prestata,	
all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli	
eventuali ulteriori danni patiti.	
ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1)Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore	
dell'esecuzione del contratto è individuato dall'Ente nella	
persona della Dr.ssa Anna Grazia Stefani.	
2) Il Contraente individua il Sig. Fabio Sgarzi, recapito	
telefonico 3351351439, indirizzo di posta elettronica	
fabio_sgarzi@siad.eu quale referente durante la fase di	
esecuzione del contratto.	
ART. 16 - FORZA MAGGIORE	
1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	
l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta	
a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione	
qualunque evento, anche connesso all'esigenza di rispettare	

misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga	
alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante	
l'uso della necessaria diligenza.	
2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi	
contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva	
comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile	
di impedimento.	
3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza	
maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura	
pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta	
causa.	
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in	
merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.	
679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come	
modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che	
i dati personali contenuti nel presente contratto saranno	
esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme	
al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai	
doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,	
autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.	
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	
1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La	
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente	

contratto sarà governata e definita in accordo alla legge	
italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le	
 norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie	
 previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel	
contratto medesimo.	
2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via	
amichevole, sarà competente il Foro di Roma.	
3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa	
che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.	
ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI	
1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette	
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972	
n. 633 e s.m.i con oneri a carico del Contraente.	
2)Il presente contratto, che consta di 15 (quindici) pagine è	
soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa	
allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le	
disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.	
3)Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico	
del Contraente che ha provveduto mediante l'acquisizione dei	
contrassegni telematici codici 01171661873214, 01171661873203,	
 01171661873191 e 01171661873180, impegnandosi altresì a	
conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza	
fissato dalla normativa.	
4)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico	
 della Parte richiedente.	

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
si approvano espressamente tutti gli articoli del presente	
contratto.	
Il Contraente L'Ente	
Il Procuratore Il Direttore	
(Francesco MARIUZZO) (Dr.ssa Lucia Sorba)	